



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

**DELEGAZIONE
PROVINCIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

Delegazione Provinciale del VCO
Via Muller, 37 - 28921
Verbania Intra (VB) ☎ 0323.836717
✉ Mail: comverbania@lnd.it
✉ PEC: figc.lnd.verbania@legalmail.it
📷 @lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 8

DATA PUBBLICAZIONE 04/09/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 11 DEL 3 SETTEMBRE 2026 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. SALUTO DEL PRESIDENTE GIANCARLO ABETE PER LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del Presidente della L.N.D. Dott. Giancarlo Abete:

“Con l'imminente inizio dell'attività ufficiale in poco più di due settimane, desidero rivolgere a tutti i migliori auguri per questa nuova stagione sportiva che ci apprestiamo a vivere con il consueto entusiasmo, ma anche con la piena consapevolezza delle responsabilità che caratterizzano il nostro movimento. È una realtà che vive grazie all'opera quotidiana di Dirigenti, volontari e tesserati che, con passione e spirito di servizio, portano avanti l'attività calcistica in ogni territorio del Paese. Si tratta di un patrimonio che la Lega Nazionale Dilettanti intende continuare a sostenere e valorizzare, consapevole del ruolo sociale, educativo e aggregativo che viene svolto all'interno delle comunità.

La stagione che ci attende si inserisce in una fase di cambiamento che richiede capacità di confronto. Restano aperti temi di particolare rilevanza per il futuro delle nostre Società: dall'auspicata revisione della disciplina sul vincolo sportivo alla rivisitazione del sistema delle premialità, fino alla necessità di assicurare risorse adeguate all'attività dilettantistica di base, che costituisce il pilastro per la crescita dell'intero movimento. Su questi temi, la Lega Nazionale Dilettanti continuerà a confrontarsi con la Federazione e con le Istituzioni, nella convinzione che il dialogo e l'azione sinergica possano consentire di fare massa critica per i futuri percorsi da intraprendere.

A tal proposito, considero particolarmente significativo l'incontro avuto con il nuovo Presidente federale, Giovanni Malagò, in occasione di una delle ultime riunioni del Consiglio Direttivo di Lega. La sua presenza ha testimoniato attenzione verso le esigenze del nostro mondo, con l'intento di tracciare insieme le linee guida di un percorso condiviso per le sfide che ci attendono, non in ultimo la formazione degli atleti e la qualificazione dei tecnici quali fattore chiave per restituire competitività a tutto il sistema calcistico.

In questa prospettiva, la LND continuerà a impegnarsi perché i giovani trovino sempre più spazio per crescere all'interno dei propri campionati e attraverso l'attività delle Rappresentative Regionali e Nazionali. I numeri, del resto, non sono casuali e confermano il valore di questo lavoro: la Serie D, per fare un esempio, si conferma un'autentica palestra formativa collocandosi per un soffio – appena lo 0,2% – al secondo posto tra i campionati con la media età più bassa subito dietro la C, pur rappresentando ben il 61% dei tesserati totali dalla Serie A alla D.

Nella primavera 2027 tornerà, inoltre, il consueto e atteso appuntamento con il Torneo delle Regioni: la manifestazione per il calcio a 11 si svolgerà in Sardegna, mentre quella dedicata al futsal avrà luogo nelle Marche. Un momento di festa che coinvolgerà migliaia di giovani atleti, tecnici e dirigenti, esprimendo al meglio i valori del confronto e della crescita umana, prima ancora che sportiva, che caratterizzano la vocazione della nostra rete associativa.

Proseguirà, al tempo stesso, l'attività della Lega nello sviluppo delle tante progettualità, orientate – tra le altre – all'area sociale, all'interazione e al consolidamento di quanto da tempo avviato, nonché alla qualità dei servizi in favore delle Società e al costante supporto già assicurato dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti, la cui presenza costituisce un elemento sostanziale per il funzionamento dell'intera struttura a livello nazionale e territoriale.

Accanto agli aspetti agonistici e organizzativi, richiamo l'attenzione e l'impegno di tutti sul tema del rispetto delle regole e della dimensione sportiva, che deve rappresentare un principio irrinunciabile anche nello svolgimento dei Campionati e nell'adozione di comportamenti idonei nei confronti di chi – come la classe arbitrale – svolge un servizio essenziale nell'ambito delle competizioni e merita sostegno e rispetto da parte di tutti: dirigenti, atleti, tecnici e famiglie.

A tutti voi – oltre all'augurio per una stagione intensa e ricca di soddisfazioni – va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgete ogni giorno.

Giancarlo Abete
Presidente Lega Nazionale Dilettanti"

1.2. PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 97/AA al n. 102/AA della F.I.G.C. pervenutici per tramite del comunicato ufficiale n. 89 della L.N.D. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

1.3. PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28 AGOSTO 2026, IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA NEL CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE (DALLA CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 27 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.4. SEGRETERIA L.N.D.

1.4.1. MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Si trascrive – qui di seguito – il messaggio del Presidente del Comitato Regionale:

**"Care Presidenti, Cari Presidenti,
Care Dirigenti, Cari Dirigenti,**

una nuova stagione sportiva sta per cominciare e, come ogni anno, porta con sé aspettative, entusiasmo, qualche preoccupazione e soprattutto una grande voglia di tornare sui nostri campi. Ma quella che abbiamo davanti non sarà semplicemente un'altra stagione. Il calcio dilettantistico sta attraversando una fase di profondo cambiamento e credo che il nostro compito sia affrontarla senza subirla, cercando invece di governarla insieme.

Ci sono questioni importanti ancora aperte: il futuro del vincolo sportivo e dei premi legati alla formazione dei giovani, il costo sempre più elevato della gestione delle società, il lavoro sportivo, la sostenibilità degli impianti, la necessità di semplificare gli adempimenti e di garantire risorse adeguate a chi, ogni giorno, permette a migliaia di ragazzi e ragazze di praticare il nostro sport.

Su questi temi continueremo a far sentire la voce delle nostre Società nelle sedi regionali e nazionali. Lo faremo con spirito costruttivo, ricercando sempre il confronto e il dialogo, ma anche con la determinazione necessaria quando si tratta di difendere il calcio di base e il lavoro di chi lo rende possibile. In questi anni abbiamo cercato di costruire un Comitato sempre più presente, accessibile e capace di ascoltare.

Non sempre possiamo risolvere ogni problema e non sempre possiamo dare la risposta che una Società vorrebbe ricevere. Ma credo che nessuna Società debba mai avere la sensazione di essere lasciata sola. Questo deve continuare a essere il nostro impegno.

Dietro ogni Società ci sono Presidenti, dirigenti e volontari che dedicano tempo, energie e spesso risorse personali affinché migliaia di giovani possano praticare il nostro sport. È un patrimonio straordinario che dobbiamo rispettare, sostenere e difendere.

Essere vicini alle Società significa anche saperne ascoltare le difficoltà, comprendere le differenze dei territori e cercare, ogni volta che è possibile, soluzioni concrete. Il Piemonte e la Valle d'Aosta rappresentano realtà diverse per dimensioni, caratteristiche e problematiche: proprio per questo il nostro compito deve essere quello di mantenere un rapporto diretto con il territorio e con chi quotidianamente lo vive.

Continueremo a investire con convinzione sull'attività giovanile. La nuova organizzazione dei campionati regionali nasce proprio dalla volontà di offrire percorsi più equilibrati, competitivi e capaci di accompagnare la crescita delle nostre Società e dei nostri ragazzi. Vogliamo che il calcio giovanile rappresenti sempre di più il cuore del nostro movimento, non soltanto perché da lì nasceranno gli atleti di domani, ma perché è attraverso lo sport che possiamo contribuire alla formazione delle persone.

Allo stesso modo continueremo a valorizzare le Rappresentative Regionali, che non devono essere considerate soltanto selezioni sportive, ma occasioni straordinarie di formazione, appartenenza e confronto.

Nella stagione che ci attende avremo inoltre l'onore di rappresentare il nostro territorio nella **UEFA Regions' Cup**, conquistata sul campo dalla nostra Rappresentativa Regionale: un appuntamento internazionale prestigioso che riporta il Piemonte Valle d'Aosta in una competizione che abbiamo già avuto la gioia di vincere nel 2003.

E nella primavera del 2027 tornerà il Torneo delle Regioni, uno dei momenti nei quali più intensamente sentiamo di appartenere alla grande comunità del calcio dilettantistico italiano. Saranno occasioni importanti per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, ma anche per tutto il movimento regionale, perché indossare la maglia del Piemonte Valle d'Aosta significa rappresentare il lavoro quotidiano di tutte le nostre Società.

Competere significa voler vincere. È giusto che sia così. Ma nessun risultato può venire prima del rispetto. Rispetto degli avversari, degli arbitri, dei dirigenti, dei tecnici, dei ragazzi e delle famiglie. Su questo dobbiamo essere tutti molto esigenti, cominciando da noi stessi.

Chi ricopre un ruolo di responsabilità ha il dovere di dare l'esempio, soprattutto ai più giovani. Un comportamento sugli spalti, una parola pronunciata in panchina o un atteggiamento nei confronti di un arbitro possono insegnare molto più di tanti discorsi.

Il nostro calcio deve essere competitivo, appassionato e ambizioso, ma deve rimanere prima di tutto un luogo nel quale imparare a stare insieme, rispettare le regole, accettare una sconfitta e condividere una vittoria.

Anche questa è una responsabilità che appartiene a tutti noi.

Ci aspettano mesi intensi. Ci saranno soddisfazioni, difficoltà da affrontare, decisioni da assumere e anche momenti nei quali avremo opinioni diverse.

È normale che sia così. Perché una comunità vera non è quella nella quale tutti la pensano allo stesso modo, ma quella nella quale ci si confronta sapendo di avere un obiettivo comune.

Ed è questo il rapporto che vorrei continuassimo a costruire tra il Comitato e le nostre Società: **un rapporto fondato sulla fiducia, sull'ascolto e sulla consapevolezza di appartenere alla stessa squadra.**

Il Comitato deve esserci quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando una Società attraversa un momento di difficoltà. Deve saper ascoltare prima di giudicare, cercare una soluzione quando è possibile e avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità quando è necessario.

Allo stesso modo, abbiamo bisogno che ogni Società senta di essere parte attiva di questo percorso.

Perché il calcio piemontese e valdostano non appartiene al Comitato, né ai suoi dirigenti: **appartiene alle sue Società e alle migliaia di persone che ogni giorno gli danno vita.**

Penso ai Presidenti e ai dirigenti che spesso sacrificano tempo personale e risorse; ai tecnici che educano prima ancora di allenare; ai volontari che arrivano per primi al campo e sono gli ultimi ad andarsene; alle famiglie che accompagnano e sostengono; e soprattutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che sono la ragione più importante di tutto ciò che facciamo.

Dietro ogni partita giocata nel fine settimana c'è un lavoro enorme che quasi nessuno vede.

Noi sappiamo quanto vale. E sappiamo quanto valgono le persone che lo rendono possibile.

Per questo, all'inizio di una nuova stagione, più che formulare un semplice augurio sento il bisogno di dire grazie.

Grazie a chi continuerà ad esserci.

Grazie a chi, nonostante le difficoltà, continuerà a crederci.

Grazie a chi saprà mettere il bene della propria Società accanto a quello dell'intero movimento.

Perché possiamo cambiare formule, campionati e regole, ma c'è qualcosa che non dovremmo mai perdere: **il senso di appartenenza a una grande comunità.**

Una comunità fatta di persone, prima ancora che di società sportive.

Affrontiamo questa nuova stagione insieme. Con passione, con responsabilità e con la voglia di lasciare il nostro calcio un po' migliore di come lo abbiamo trovato.

Buona stagione a tutti noi.

Mauro Foschia

Presidente

Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

Lega Nazionale Dilettanti"

2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.1. SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.) - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi e in accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3550805	MIROBALLI ALESSIO	01/03/2012	ASD VOLUNTAS SUNA

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

L'iscrizione ai Campionati di ogni categoria e disciplina sportiva avverrà come di consueto tramite il **PORTALE LND** (<https://iscrizioni.lnd.it/>) secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione tramite firma elettronica.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata dal Legale Rappresentante in tutti gli spazi previsti (l'autocertificazione NOIF è necessaria solo per il legale rappresentante).

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l'iscrizione ai nuovi campionati della stagione sportiva 2026/2027 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la resa definitiva delle iscrizioni tramite la funzione presente nella sezione "riepilogo costi" e non quella recuperabile dalle singole sezioni (stampe provvisorie per uso interno).

In riferimento ai documenti richiesti nella sezione "Firma elettronica" → "Documenti da firmare" → "Iscrizioni regionali e provinciali" → "Atri documenti" sono da allegare i sotto riportati documenti:

- Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC (dal portale anagrafe FIGC)
- Autocertificazione NOIF del Legale Rappresentante (dal portale anagrafe FIGC)
- Delega diritti di immagine (prodotta dal portale LND)
- Dati societari (prodotta dal portale LND)

Si ricorda che i **dati anagrafici della società** dovranno essere confermati o variati tramite pratica sul Portale Anagrafe FIGC ("*variazione dati Società*").

Anche la **gestione dell'organigramma** deve essere effettuata dal **portale Anagrafe FIGC**, mentre restano invariate le funzioni di richiesta tessera dirigente e attivazione firma elettronica da effettuarsi nell'area riservata del portale LND.

Riattivazione firma elettronica

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- effettuare la variazione organigramma sul Portale Anagrafe FIGC;
- attendere l'approvazione della pratica;
- nella sezione "*Firma Elettronica*" del Portale LND accedere alla sezione "*Gestione Profili*" e selezionare "*Riattivazione PIN*";
- inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto "*Richiedi Riattivazione*".

3.2 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a **carattere provinciale** così come deliberati dal Comitato Regionale:

COMPETIZIONE	DATA DI TERMINE ISCRIZIONI
Terza categoria	10 settembre 2026

Juniores provinciale Under 19	10 settembre 2026
Allievi e Giovanissimi	6 settembre 2026
Qualificazione Under 14 regionale e Torneo precampionato prov. Under 14	6 settembre 2026
Coppa Regione di Seconda e Terza categoria	10 settembre 2026
Attività di base	14 settembre 2026

Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari (almeno la prima rata);
- si comunica, inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art 99 N.O.I.F., maturati anteriormente al 1 Luglio 2026.

3.3 INIZIO DELLE ATTIVITÀ A CARATTERE PROVINCIALE

Riportiamo in una tabella esplicativa le **date di inizio delle attività provinciali** così come stabilite dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e già pubblicate su precedenti comunicati:

COMPETIZIONE	DATA DI INIZIO ATTIVITÀ
Terza categoria	27 settembre 2026
Juniores provinciale Under 19	3 ottobre 2026
Coppa Regione di Seconda e Terza categoria	13 settembre 2026
Under 17, Under 16 e Under 15	26-27 settembre 2026
Under 14	25 ottobre 2026
Attività di base	3 ottobre 2026

3.4 TERMINI PER I TRASFERIMENTI IN AMBITO DILETTANTISTICO

Il **trasferimento e la cessione di contratto** di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.: dal **1° luglio 2025 al 30 settembre 2026**.

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

3.5 GIACENZA TESSERINI

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione presso la sede dei tesserini personali di riconoscimento, di cui si invita ad un ritiro tempestivo:

ARMENO, CALCIO VOGOGNA, CREVOLESE, GRAVELLONA SAN PIETRO

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo Avv. Marco Volorio visto gli atti ricevuti ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

Gara amichevole autorizzata Bagnella-Juventus Domo cat. Under 14 del 27 agosto 2026

Dall'analisi degli atti di gara risulta che Juventus Domo ha impiegato due calciatori non tesserati (Santoro Mattia e Piazzolla Nicolas) e ha indicato come dirigente accompagnatore (Fontana Gianluca) e come tecnico (Alessandro Guidetti), entrambi non tesserati.

Per quanto sopra si delibera una sanzione di € 10,00, raccomandando alla società Juventus Domo di provvedere al più presto alla regolarizzazione dei soggetti sopra indicati.

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Marco Volorio

Le ammende irrogate con questo comunicato sono da versare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione, diffuso telematicamente il 4 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo



Roma, 31 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 15

Oggetto: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026, in materia di liquidazione dell'IVA nel caso di omessa dichiarazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2026

Oggetto: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026, in materia di liquidazione dell'IVA nel caso di omessa dichiarazione –

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 239129/2026 del 28 agosto 2026, con il quale sono state dettate le regole riguardanti la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione priva dei dati delle operazioni attive, così come previsto dall'art. 54-bis 1, introdotto nel DPR n. 633/1972, dall'art. 1, comma 111, lett. a), della Legge di Bilancio 2026, n.199 del 30 dicembre 2025.

– Liquidazione dell'IVA in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione priva dei dati relativi alle operazioni attive – Determinazione dell'imposta dovuta

L'imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base dell'imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche **emesse** e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate per il periodo d'imposta oggetto di controllo.

Ai sensi del citato art. 54-bis 1, dall'imposta a debito sono scomputati l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche **ricevute** e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, nonché i versamenti IVA effettuati relativi al periodo d'imposta. Non si tiene conto dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, e sull'imposta si applica la sanzione per omessa dichiarazione e sull'imposta dovuta si applicano la sanzione del 120% e gli interessi nella misura del 4% per ritardata iscrizione a ruolo;

- Comunicazione delle risultanze della liquidazione

Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente per consentirgli di fornire i chiarimenti necessari ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute;

- Assistenza

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. L'assistenza è fornita dalla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale;

- Riscossione

Le somme che risultano dovute a titolo d'imposta, le sanzioni e gli interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. In caso di iscrizione a ruolo non è ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'iscrizione a ruolo non viene effettuata, la sanzione viene ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura del 3,5% fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.



COMUNICATO UFFICIALE N. 89 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 97/AA al n. 102/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo LANZINI, Luca NESA, Daniela MOLINARI, Giorgio MOZZI e delle società A.S.D. PENTA PIATEDA e A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo LANZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Penta Pianteda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, durante tutto lo svolgimento della gara Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026 valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio nella quale svolgeva la funzione di arbitraggio, rivolto in più occasioni all'indirizzo dei calciatori minorenni della squadra della Albosaggia Ponchiera epiteti offensivi e denigratori, proferendo anche un'espressione blasfema, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso, nello svolgimento della funzione di arbitraggio della gara Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026 valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, omesso di sottoscrivere il referto e le distinte gara nei quali, peraltro, è inserito il nominativo e la sottoscrizione del sig. Luca Nesa quale dirigente arbitro;

Luca NESA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Penta Pianteda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.62, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso sottoscritto come dirigente arbitro il referto e le distinte di gara relativi all'incontro Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026, valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, pur essendo stata svolta tale funzione dal sig. Filippo Lanzini;

Daniela MOLINARI, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. Penta Pianteda, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.62, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere la stessa sottoscritto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, il referto e le distinte di gara relativi all'incontro Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026, valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, nei quali è indicato il nominativo del sig. Luca Nesa quale dirigente arbitro al posto di quello del sig. Filippo Lanzini che durante la gara ha svolto effettivamente la funzione di arbitraggio;

Giorgio MOZZI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.C. Albosaggia Ponchiera ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.62, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 1, lettera d), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere

lo stesso sottoscritto, nella sua qualità di allenatore, il referto e le distinte di gara relativi all'incontro Penta Piateda - Albosaggia Ponchiera dell'1.3.2026, valevole per il campionato Esordienti Under 13 Misti della Delegazione Provinciale di Sondrio, nei quali è inserito il nominativo del sig. Luca Nesa quale dirigente arbitro al posto di quello del sig. Filippo Lanzini che durante la gara ha svolto effettivamente la funzione di arbitraggio;

A.S.D. PENTA PIATEDA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Filippo Lanzini, Luca Nesa e Daniela Molinari;

A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giorgio Mozzi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Filippo LANZINI,
 - Sig. Luca NESA,
 - Sig. Daniela MOLINARI,
 - Sig. Giorgio MOZZI,
 - Società A.S.D. PENTA PIATEDA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo ACCOTO,
 - Società A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario BORDONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Filippo LANZINI,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Luca NESA,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniela MOLINARI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giorgio MOZZI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PENTA PIATEDA,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALBOSAGGIA PONCHIERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD BULE' BELLINZAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD BULE' BELLINZAGO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal proprio tesserato Fabio Morganti in occasione di una gara Under 9 dell'8.12.2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD BULE' BELLINZAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi BLASI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BULE' BELLINZAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pf 25-26 adottato nei confronti della società A.S.D. LEOCON, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. LEOCON, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento era tesserato il sig. Vittorio Lorenzini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. LEOCON, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano AMBROSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LEOCON;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1062 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi MARCONE, e della società USD PAOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi MARCONE, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società USD Paolana, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società ASD Academy Taverna Montalto i seguenti premi di preparazione così come quantificati dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con le decisioni di seguito specificate:

- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Francesco Delia Daniel così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0293 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Emilio Pio Garritano così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0294 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Emilio Pio Garritano così come accertato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0524 dell'11.3.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 11.3.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Matteo Francesco Rende così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0299 del 2.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 2.2.2026;
- il premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore sig. Francesco Daniel Delia così come quantificato dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0424 del 23.2.2026, comunicata alla società USD Paolana a mezzo pec del 23.2.2026;

USD PAOLANA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi Marcone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi MARCONE,
 - Società USD PAOLANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARCONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MARCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD PAOLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1169 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco SURIANO, Giuseppe MONACO, Domenico D'ORONZIO, Marco DAMIANO e della società A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco SURIANO, allenatore in possesso di diploma di Calcio a 5 - Licenza A, all'epoca dei fatti tesserato come tecnico per la società A.S.D. Rotondella Calcio 24 e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento come tecnico per la società A.S.D. Rotondella Calcio 24, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Giovanissimi, Allievi e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, impartendo disposizioni tecnico tattiche nel corso delle sedute preparatorie di allenamento nonché in occasione delle gare ufficiali, segnatamente nella fase pre-partita e, nella gara Giovanissimi Under 15 C5 Regionale Football Tricarico - Policoro Academy Futsal del 21.12.2025 ove risultava inserito in distinta, anche dalla panchina;

Giuseppe MONACO, allenatore in possesso di licenza C, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Primi Calci e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

Domenico D'ORONZIO, laureato in Scienze e Tecniche dello Sport e dell'Attività Motoria preventiva e adattata, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Piccoli Amici della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

Marco DAMIANO, allenatore Uefa Futsal B, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal,

in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, consentito e comunque non impedito che il sig. Rocco Suriano, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento come tecnico per la società A.S.D. Rotondella Calcio 24, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Giovanissimi, Allievi e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, impartendo disposizioni tecnico tattiche nel corso delle sedute preparatorie di allenamento nonché in occasione delle gare ufficiali, segnatamente nella fase pre-partita e, nella gara Giovanissimi Under 15 C5 Regionale Football Tricarico - Policoro Academy Futsal del 21.12.2025 ove risultava inserito in distinta, anche dalla panchina; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, consentito e comunque non impedito che il sig. Giuseppe Monaco, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre delle categorie Primi Calci e Pulcini della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2 e 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Policoro Academy Futsal, consentito e comunque non impedito che il sig. Domenico D'Oronzio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della categoria Piccoli Amici della società A.S.D. Policoro Academy Futsal durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur privo di tesseramento per la predetta società;

A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Damiano e nel cui interesse i sig.ri Rocco Suriano, Giuseppe Monaco e Domenico D'Oronzio hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Rocco SURIANO,
 - Sig. Giuseppe MONACO,
 - Sig. Domenico D'ORONZIO,
 - Sig. Marco DAMIANO,
 - Società A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco DAMIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Rocco SURIANO,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe MONACO,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Domenico D'ORONZIO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco DAMIANO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLICORO ACADEMY FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1113 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SERINELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SERINELLI, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione di Sondrio, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in occasione della gara A.C. Albosaggia Ponchiera A.S.D. - A.S.D. Civate del 21.3.2026, valevole per il girone C del campionato Juniores Regionali Under 19 dallo stesso arbitrata e alla conclusione della stessa, interloquito con la tifoseria presente sugli spalti mentre si accingeva ad uscire dal campo da gioco, in particolare rivolgendosi in modo provocatorio ai tifosi della società A.S.D. Civate affermando che “erano tutti bravi a parlare dagli spalti, poi quando eravamo all'esterno nessuno si avvicinava ad offendermi”;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Giuseppe SERINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 10 (dieci) giorni di sospensione per il Sig. Giuseppe SERINELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò